

Civile Sent. Sez. L Num. 10145 Anno 2018

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

Data pubblicazione: 26/04/2018

SENTENZA

sul ricorso 19653-2013 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 80213330584, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;

- ricorrente -

2018

962

contro

SOLLAZZI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio
dell'avvocato UGO SGUEGLIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all'avvocato ANDREA SGUEGLIA,
giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4255/2012 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2013 r.g. n.
8885/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello incidentale del Ministero ed ha parzialmente accolto l'impugnazione principale di Piero Sollazzi, dipendente del Ministero dell'Istruzione transitato nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato il diritto del ricorrente a conservare l'importo della retribuzione professionale docenti, in godimento al 25 luglio 2001, quale componente dell'assegno *ad personam* e, ritenuta la riassorbibilità dell'assegno in parola, aveva condannato il Ministero alla restituzione della somma di € 12.645,55.

2. La Corte territoriale, per quel che qui rileva, ha evidenziato che al momento del passaggio l'amministrazione era tenuta a conservare al dipendente il trattamento economico goduto presso il Ministero di provenienza e quindi, a prescindere dallo svolgimento dell'attività di docenza, anche l'importo corrisposto ai sensi dell'art. 7 del CCNL Comparto scuola del 15 marzo 2001, che costituiva un componente della retribuzione dotato dei caratteri di fissità e continuità.

3. Il giudice di appello ha, invece, disatteso le conclusioni del Tribunale quanto alla natura riassorbibile dell'assegno personale e, richiamando precedenti della stessa Corte romana, ha ritenuto innovativa la previsione dell'art. 16 della legge 246/2005, che ha inserito all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 2 quinquies, ed ha affermato l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 3 comma 57, L. 537/1993, come interpretato dall'art. 1, comma 226, della legge n. 266/2005, che qualifica espressamente non riassorbibile l'assegno *ad personam*.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero degli Affari Esteri sulla base di cinque motivi, ai quali ha resistito con tempestivo controricorso Piero Sollazzi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del d.lgs n. 165 del 2001, dell'art. 16, comma 1, lettere a) e c) della l. n. 246 del 2005, dell'art. 1406 c.c.. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che l'amministrazione non era tenuta a riconoscere, a fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso il Ministero di provenienza, perché nulla disponeva al riguardo l'art. 30 del d.lgs n. 165 del 2001, nel testo applicabile *ratione temporis*, e perché contraddittoriamente la sentenza impugnata, nel ricondurre il passaggio alla cessione del contratto, aveva riconosciuto valenza interpretativa solo alla lettera a) dell'art. 16 della legge n. 246 del 2005 e non anche alla lettera c), che attribuisce al dipendente trasferito per mobilità esclusivamente il trattamento giuridico ed

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



economico previsto dai contratti collettivi vigenti per il comparto della amministrazione di destinazione.

2. La seconda censura addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente affermato la natura non riassorbibile dell'assegno personale, in violazione delle norme sopra citate nonché dell'art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993 e dell'art. 202 del d.p.r. n. 3 del 1957. Rileva il ricorrente che, in assenza di disposizioni speciali di diverso tenore, l'assegno *ad personam*, attribuito dalla amministrazione al dipendente per non incorrere nel divieto della *reformatio in peius* del trattamento economico acquisito, è riassorbibile con le modalità e le misure previste dai contratti collettivi. Aggiunge, richiamando giurisprudenza amministrativa e di questa Corte, che l'art. 3, comma 57, della legge n. 537/1993 è applicabile nei soli casi di passaggio di carriera ex art. 202 del d.p.r. n. 3/1957.

3. Con la terza critica il Ministero si duole, oltre che della violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, anche dell'errata interpretazione dell'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 5.3.2001 e dell'art. 50 del CCNL per lo stesso comparto del 26.5.1999. Sostiene che la retribuzione professionale docenti presuppone l'effettiva prestazione dell'attività didattica, in quanto volta a valorizzare il ruolo degli insegnanti nell'ambito del servizio scolastico. Aggiunge che il richiamato art. 50 elenca i casi tassativi nei quali la retribuzione viene conservata a prescindere dall'attività di docenza e fra questi (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, collocamento fuori ruolo) non rientra il passaggio ad altra amministrazione.

4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 1408 cod. civ. perchè in caso di cessione non si trasferiscono al cessionario quelle obbligazioni che possono gravare, per le sue qualità, solo sul cedente.

5. Con l'ultima censura, rubricata «violazione e/o falsa applicazione del principio del divieto di *reformatio in peius* » nonché «della contrattazione collettiva» il Ministero ribadisce che la retribuzione professionale docente deve essere corrisposta solo a chi realmente svolge una funzione didattica ed aggiunge che il divieto di *reformatio in peius* va riferito al complesso della retribuzione maturata dal dipendente pubblico al momento del trasferimento e non ad una singola voce, perchè altrimenti l'assegno personale verrebbe ad assumere un connotazione diversa da quella sua propria, divenendo il mezzo per ottenere un miglioramento delle condizioni economiche di impiego.

6. Le questioni di diritto che vengono in rilievo sono state più volte sottoposte all'esame di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. nn. 17773 e 169 del 2017; Cass. 9917, 10063, 12442 del 2016, Cass. da 24724, 24729, 24889, 24890, 24949, 25017, 25018, 25160, 25245, 25246 del 2014) che, a partire dalla sentenza n. 24724/2014, ha affermato, in estrema sintesi, che:

a) il "passaggio diretto", di cui all'art. 30 del d.lgs n. 165 del 2001, nella sua formulazione originaria, è riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto, sicché detto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



passaggio è caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza;

b) l'art. 16 della legge n. 246 del 2005 non ha natura di norma interpretativa per cui lo stesso, privo di efficacia retroattiva, non trova applicazione alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore;

c) il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi erogati al prestatore di lavoro, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita;

d) secondo le previsioni del CCNL del comparto scuola la retribuzione professionale docenti costituisce un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, e va quindi incluso nell'assegno personale, non potendo l'esclusione essere giustificata dal rilievo che il compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente;

e) in caso di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico, collegato al complessivo *status* posseduto dal dipendente prima del trasferimento, opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento;

f) infatti, in assenza di diversa specifica indicazione normativa, il divieto di *reformatio in peius* giustifica la conservazione del trattamento più favorevole, attraverso l'attribuzione dell'assegno *ad personam*, solo sino a quando non subentri, per i dipendenti della amministrazione di destinazione (e quindi anche per quelli transitati alle dipendenze dell'ente a seguito della cessione) un miglioramento retributivo, del quale occorre tener conto nella quantificazione dell'assegno, poiché, altrimenti, il divario sarebbe privo di giustificazione;

g) non è applicabile alla fattispecie la regola della non riassorbibilità dell'assegno, contenuta nella L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, riferibile alla diversa ipotesi, ormai residuale, dei passaggi di carriera disciplinati dal d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3.

Gli scritti difensivi delle parti non prospettano argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le ragioni indicate a fondamento dei principi affermati, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono integralmente condivise dal Collegio.

7. Privo di rilevanza è il richiamo all'art. 3, comma 57, della L. 537/1993 contenuto nel Decreto Ministeriale con il quale è stato determinato l'assegno *ad personam* spettante al controricorrente, atteso che non è consentito alle amministrazioni pubbliche attribuire



trattamenti economici, anche se di miglior favore, in contrasto con le previsioni della legge e della contrattazione collettiva di comparto.

8. La sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto quanto al capo avente ad oggetto l'inclusione nell'assegno *ad personam* della retribuzione professionale docente. La pronuncia, invece, nella parte in cui afferma la non riassorbibilità dell'assegno personale, si pone in contrasto con i principi di diritto sintetizzati nelle lettere e), f) e g) del punto 6.

Il giudice del rinvio, attenendosi a quanto sopra indicato, provvederà, nei limiti della domanda, delle originarie allegazioni e dei motivi di gravame, a quantificare l'assegno *ad personam* e le eventuali differenze retributive, includendo nella base di calcolo la retribuzione professionale docenti, e portando via via in detrazione, dall'importo dell'assegno dovuto al momento del primo inquadramento, gli eventuali miglioramenti del trattamento economico complessivo, successivamente attribuiti per effetto delle dinamiche contrattuali dell'amministrazione di destinazione o della progressione professionale.

9. In sintesi deve essere accolta la seconda censura mentre vanno respinti gli ulteriori motivi, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2018